

(N. 379-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 16 maggio 1949*

*modificato dalla IV Commissione permanente (finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 31 maggio 1950 (V. Stampato N. 585)*

d'iniziativa del Senatore BITOSSÌ

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 GIUGNO 1950

Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 821, e proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, già prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, e con de-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ratificato.

Art. 2.

*Identico.*

creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede per tutta la durata della validità del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle «indennità di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio».

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede, per tutta la durata della validità del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle «indennità di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio».

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.